

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1188</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, MICELI, LO PORTO, PEL-  
LEGATTA, BAGHINO, FRANCHI FRANCO, RAUTI,  
SERVELLO, ZANFAGNA**

*Presentata il 25 gennaio 1984*

**Sistemazione del personale del Corpo militare della  
Croce rossa italiana addetto ai servizi continuativi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge tende alla definizione di una giusta sistemazione in ruolo del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana addetto ai servizi continuativi che si trova escluso, senza alcun motivo, dai provvedimenti di riordinamento adottati con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

L'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica, infatti, garantisce le posizioni acquisite dal personale civile della Croce rossa italiana stabilendo la collocazione in un ruolo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — con possibilità di impiego, per opzione,

anche presso altre amministrazioni — per coloro i quali non siano destinati a servizi della stessa Croce rossa italiana trasferiti per legge ai comuni. Mentre non contempla alcun provvedimento migliorativo in ordine alla condizione del personale militare della organizzazione.

Ed in effetti, nella Croce rossa italiana gli appartenenti alla categoria dei militari, pur essendo stati richiamati o trattenuti in servizio ormai da molti anni, ricevono lo stesso trattamento riservato ai colleghi che si trovano nelle posizioni di congedo o di complemento con carattere precario e quindi senza copertura giuridica e previdenziale.

Al riguardo, peraltro, è da tener presente che l'anzidetto personale è stato escluso dai provvedimenti che nel tempo sono stati adottati per rendere regolari le posizioni degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento. In particolare, la stessa esclusione è stata decretata con la legge del 20 settembre 1980, n. 574 (Titolo IV - Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica).

Onorevoli colleghi, non è accettabile l'esistenza di una categoria di militari « paria », soggetta dopo molti anni di servizio a ricollocamenti immediati in

congedo e privata persino della possibilità di fruire della posizione di aspettativa per malattia.

Si tratta di una situazione anomala che incide non solo sui principî morali, sociali e giuridici, ma anche sull'efficienza di un organismo cui è affidato un ruolo di primaria importanza anche nel quadro delle esigenze connesse allo sviluppo delle operazioni di protezione civile.

È impensabile non pervenire con urgenza alla definizione della posizione del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, e per questa esigenza sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana che si trovi nello stato di richiamato o trattenuto in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito il trasferimento nello speciale ruolo del personale civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

Per ottenere tale trasferimento, gli interessati devono produrre apposita domanda entro il termine improrogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui sopra è collocato nello speciale ruolo civile, in qualifiche, livelli e classi di stipendio corrispondenti al grado militare rivestito.

Nella nuova posizione, il personale conserva a tutti gli effetti l'anzianità di servizio prestato nella Croce rossa italiana.

## ART. 2.

Nel Corpo militare della Croce rossa italiana sono istituiti i ruoli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo e di graduati in carriera continuativa, per una misura complessiva non superiore a cinquecento unità.

Il servizio di cui sopra è considerato ad ogni effetto reso allo Stato.

Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di accesso e gli sviluppi di carriera nei ruoli suddetti in conformità alle norme delle leggi vigenti per le Forze armate. Sono previste, altresì, in sede di prima attuazione, particolari facilitazioni d'accesso al servizio permanente effettivo a favore del personale appartenente al Corpo militare della Croce rossa italiana che da almeno

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

due anni svolge in modo effettivo incarichi nel Corpo suddetto e che non ha optato per il passaggio nel personale civile previsto dal precedente articolo 1.

Il servizio permanente effettivo o in carriera continuativa nel Corpo militare della Croce rossa italiana ha valore a tutti gli effetti per l'adempimento degli obblighi di leva.

## ART. 3.

L'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dello Stato per i servizi della Croce rossa italiana, ausiliari delle Forze armate, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.